



Area Risorse Umane
Ufficio Personale docente e collaborazioni esterne
Settore Stato giuridico ed economico del Personale Docente

D.R. n. 1791/2020
Prot. n. 49459 del 13.07.2020

IL RETTORE

VISTI

- il T.U. delle Leggi sull'istruzione superiore R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 111 e ss.mm.e.ii.;
- il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ss.mm.e.ii.;
- la Legge 18 marzo 1958, n. 311 ed in particolare il comma 2 dell'art. 15, comma 2, e ss.mm.ii.;
- la Legge 09 maggio 1989 n. 168 e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.e.ii.
- lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n° 3689 del 29 ottobre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 261 del 08.11.2012, modificato, da ultimo, con D.R. n. 1549 del 15 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 122 del 27.05.2019;
- il Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario approvato rispettivamente dal Senato accademico con delibera del 23 aprile 2013 e dal Consiglio di amministrazione con delibera del 7 maggio 2013;
- la delibera n. 133/20 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 26 maggio 2020, ha approvato la proposta di modifica organica del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario, apportando ulteriori modifiche al testo regolamentare;
- la delibera n. 178/20 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9 giugno 2020, ha approvato la proposta di modifica organica del Regolamento per il conferimento del titolo di professoressa emerita e professore emerito e di professoressa onoraria e professore onorario;

DECRETA

L'emanazione del Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di professoressa emerita e professore emerito e di professoressa onoraria e professore onorario.

Il Regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con riferimento ai docenti i quali, a tale data, siano in quiescenza da non oltre 24 mesi. Le delibere di approvazione della proposta di conferimento del titolo già adottate dai Dipartimenti e dalle Facoltà sulla base del Regolamento previgente conservano la loro validità.

L'originale del presente decreto è acquisito nella raccolta generale degli atti di questa Amministrazione.

F.TO DIGITALMENTE
IL RETTORE



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORESSA EMERITA E PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORESSA ONORARIA E DI PROFESSORE ONORARIO

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1 Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di "Professoressa Emerita e di Professore Emerito" e di "Professoressa Onoraria e di Professore Onorario" in conformità a quanto disposto dall' art. 111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. n.1592/1933 e dall'art. 15, comma 2, della Legge n.311/1958. Entrambi i titoli sono riconoscimenti di carattere eccezionale, assegnati esclusivamente a Professori Ordinari che abbiano fornito un contributo di estrema rilevanza all'avanzamento della loro disciplina e che abbiano portato particolare prestigio a Sapienza Università di Roma.

Articolo 2 - Requisiti

1 Il conferimento del titolo di " Professoressa Emerita e di Professore Emerito" può essere proposto per i Professori Ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità, alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni. Il conferimento del titolo di " Professoressa Onoraria e di Professore Onorario " può essere proposto per i Professori Ordinari che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

2 La proposta potrà riguardare esclusivamente docenti che:

- a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato;
- b) non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare;
- c) non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell'Ateneo per inadempienze in ordine all'attività scientifica e didattica;



d) non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico;

e) siano in quiescenza da non oltre 24 mesi.

3. I candidati al titolo di Professoressa Emerita e di Professore Emerito e di Professoressa Onoraria e di Professore Onorario devono soddisfare i due seguenti criteri:

a) aver apportato un contributo di grande rilievo alla disciplina, dimostrato da pubblicazioni di alto profilo a livello internazionale o nazionale e dall'ottenimento di prestigiosi riconoscimenti accademici;

b) aver soddisfatto i requisiti stabiliti dall'ANVUR per la partecipazione alle Commissioni di abilitazione scientifica nazionale.

4. Qualora il candidato abbia ricoperto cariche istituzionali (un mandato per Rettore e Prorettore e due mandati per Direttore di Dipartimento e Preside di Facoltà) è sufficiente la presenza di pubblicazioni di alto profilo senza il ricorso ai requisiti ANVUR.

5. Inoltre, deve aver contribuito in modo molto significativo all'innovazione nel campo della didattica o all'organizzazione della ricerca o all'attività di terza missione, ovvero aver fornito un contributo di rilievo alla comunità nelle forme specifiche delle diverse aree disciplinari.

6. Il possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere asseverato nella delibera del Consiglio del competente Dipartimento e può essere verificato da parte dell'Ateneo.

7. Le Giunte di Facoltà possono specificare i criteri di cui al precedente comma di questo articolo in relazione alle specificità delle singole aree disciplinari.

Articolo 3 - Procedura per il conferimento del titolo

1. La proposta di conferimento del titolo di Professoressa Emerita e di Professore Emerito e di Professoressa Onoraria e di Professore Onorario deve essere presentata al Preside di Facoltà da dieci proponenti, ovvero dal Rettore, e deve



contenere esplicitamente la motivazione della richiesta con allegato un breve profilo curricolare, con specifico riguardo ai requisiti previsti dall'art. 2.

2. Sulla proposta si esprimono, con voto segreto anche in modalità telematica, il Consiglio del competente Dipartimento, la Giunta di Facoltà e l'Assemblea di Facoltà, nella composizione ristretta ai professori di prima fascia.

3. All'esito delle deliberazioni favorevoli di cui al precedente comma, acquisito il parere favorevole della Commissione per il conferimento del titolo di Professoressa Emerita e di Professore Emerito e di Professoressa Onoraria e di Professore Onorario, la proposta dovrà essere approvata dal Senato Accademico, prima di essere inoltrata al Ministero dell'Università e della Ricerca, per il provvedimento finale di competenza.

4. In deroga a quanto previsto nel precedente comma 2, per le proposte presentate dal Rettore dovrà essere acquisito solo il parere favorevole della Commissione per il conferimento del titolo di Professoressa Emerita e di Professore Emerito e di Professoressa Onoraria e di Professore Onorario, ferma restando l'approvazione del Senato Accademico.

Art. 4 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con riferimento ai docenti i quali, a tale data, siano in quiescenza da non oltre 24 mesi. Le delibere di approvazione della proposta di conferimento del titolo già adottate dai Dipartimenti e dalle Facoltà sulla base del Regolamento previgente conservano la loro validità.